

R.G.P.U.N. 206-1/2023



L.C. 1/24
SENT. 1/24
REP. 1/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente

Dott. Alessandro Longobardi Giudice relatore

Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso da **CINZIA OSTAN** (C.F.: STNCNZ63B57C895Z), residente in Cologno Monzese (MI), Via Lombardia n.143, con il patrocinio dell'Avv. Barbara Calise;

CONCLUSIONI

"Tutto ciò premesso, la signora Cinzia Ostan come in epigrafe rappresentata e assistita
CHIEDE

-all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di legge, di essere ammessa alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e seguenti D. Lgs. 14/2019;

-di disporre che dal giorno di dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita comprese".

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 12 settembre 2023, Cinzia Ostan ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del C.C.I.I..



Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dai Gestori della Crisi Dott. Davide Scotti e Avv. Sara Sassone, i quali, anche a seguito di integrazione depositata in data 16 novembre 2023, hanno esposto la loro valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed hanno illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione dei Gestori, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del C.C.I.I., poiché la ricorrente risiede nel Comune di Cologno Monzese (MI), ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 comma 2 C.C.I.I., è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che, nel dovere di correttezza, rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *mbis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità, per il Tribunale, di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 C.C.I.I., ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle



altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi previsto dall'art. 269 comma 2 C.C.I.I., bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente di fatto attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;
- 2) la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270 comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272 comma 2 C.C.I.I.;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione, da parte del G.D., del provvedimento previsto dall'art. 268 comma 4 lett. b) C.C.I.I.);



8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C., sulla consistenza del passivo e all'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

Il debitore ed i Gestori della Crisi nominati hanno illustrato, nel corpo del ricorso, della relazione e della successiva integrazione alla relazione, tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.

La relazione è, dunque, adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269 comma 2 C.C.I.I..

I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento

Dalla visura camerale in atti non risulta alcuna attività imprenditoriale facente capo alla ricorrente, considerato che l'impresa individuale di cui Cinzia Ostan era titolare ("Il Quadrifoglio di Ostan Cinzia") è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 14 settembre 2015.

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, la ricorrente svolge dall'anno 2019 attività avente ad oggetto la promozione di prodotti alimentari a base di miele, attraverso la gestione del sito internet chiamato "Alveare che dice sì!"; tale attività, secondo i Gestori della Crisi, deve essere qualificata come prestazione d'opera e non come attività di impresa. In ogni caso, sulla scorta di quanto rappresentato nel ricorso e nella relazione dell'OCC, va rilevato che non risultano superati in capo alla ricorrente i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I..

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 C.C.I.I., la ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I..

Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che il debitore non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.



L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare, dovendosi rilevare che quest'ultimo risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori.

Risulta, in particolare, che l'esposizione debitoria complessivamente descritta nella relazione dell'O.C.C. è pari ad € 101.709,53, così suddivisa:

Valori del PASSIVO			
Descrizione	Importi ricorso	Valore rilevato	Valore liquidazione
Tribunale per i Minorenni (campione Penale)	506,34	-	506,34
Agenzia Entrate Riscossione	2.818,48	31.283,00	31.283,00
Comune Cologno IMU	2.057,75	351,00	2.057,75
Comune Cologno TARI		1.205,00	
Comune Cologno Polizia	144,65	-	144,65
Comune Cologno Pubblica Istruzione	159,78	-	159,78

CCIAA	181,9	-	181,9
BNL (ceduto a Credit Factor)	22.157,24	47.452,97	47.452,97
INPS	21.797,43	-	-
Affitto arretrato	15.128,00	15.128,00	15.128,00
Santander (ITALO SPV Srl)	-	4.795,14	4.795,14
Avv. Barbara Calise	-	2.080,00	-
Fratelli Sig.ra Ostan (giudizio RG 3978/2022)	6.721,52	-	0,00
Totale	71.673,09	102.295,11	101.709,53

Il patrimonio del debitore è, invece, costituito da:

1. diritto di comproprietà, nella misura del 25%, dell'unità immobiliare sita in Cologno Monzese (MI), Via Finlandia n.19, per la quale è in corso un giudizio di divisione avanti il Tribunale di Monza rubricato al n. 3978/2022 R.G., nell'ambito del quale il C.T.U. nominato ha stimato il valore dell'intera proprietà in € 107.415,00;
2. diritto di proprietà dell'autovettura Fiat Regata immatricolata nel 1987, per la quale la debitrice ha presentato denuncia di perdita di possesso in data 16 marzo 2023;
3. redditi derivanti dall'attività lavorativa: circa € 300,00 mensili;
4. crediti nei confronti di istituti di credito in relazione a rapporti di conto corrente bancario:
 - titolarità di carta Postepay, avente saldo positivo di € 811,63 al 21 luglio 2023.



La ricorrente ha, inoltre, allegato l'ammontare delle spese medie che devono essere sostenute per il mantenimento della proprio nucleo familiare (composto dalla ricorrente, dal compagno e dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente), quantificandole in complessivi € 2.006,00 mensili come segue:

ELENCO SPESE SU BASE MENSILE		
AFFITTO + SPESE CONDOMINIALI	450	300+150 in corso
LUCE	50	ogni 2 mesi 100
GAS	100	ogni 2 mesi 200
TELEFONI + ADSL	71	50 adsl 7x3 cell al mese
CARBURANTE AUTO E PEDAGGI	200	
ASSICURAZIONE AUTO	50	
BOLLO AUTO + TAGLIANDO	20	70+150=1 volta all'anno
ABBONAMENTI MEZZI PUBBLICI	100	
MEDICINALI VISITE ED ESAMI	100	
ABBIGLIAMENTO+scarpe antifort.abbigli		
edile	80	
REVISIONE CALDAIA	7	
TARI	15	
IMU VIA FINLANDIA 19	13	
ALIMENTARI + cura persona	600	
TASSE UNIVERSITARIE FIGLIO+LIBRI	150	
TOTALE SU BASE MENSILE	2006	
TOTALE SU BASE ANNUA	24072	

Sulla base di quanto sopra esposto emerge la situazione di sovraindebitamento della ricorrente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., poiché il suo patrimonio personale non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.

Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente.

Ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) C.C.I.I., i gestori designati dall'O.C.C. devono essere nominati liquidatori.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.



Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, effetto automatico del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I..

La liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 C.C.I.I..

La ricorrente ha dichiarato che il reddito da attività lavorativa sarà interamente versato alla procedura, considerato che il compagno convivente si è impegnato a farsi carico integralmente delle spese per il sostentamento del nucleo familiare (composto dalla ricorrente, dal compagno convivente e dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente).

Pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori (anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura), salva la possibilità di proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito del debitore e di ogni utilità sopravvenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di **CINZIA OSTAN** (C.F.: STNCNZ63B57C895Z), residente in Cologno Monzese (MI), Via Lombardia n.143, procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Longobardi;

3) **nomina** Liquidatori il Dott. Davide Scotti con studio a Monza in Vicolo Lambro n.1 e l'Avv. Sara Sassone con studio a Meda (MB) in Via Roma n.7;

4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere ai liquidatori, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;

5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare ai liquidatori nominati tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e, in particolare, ordina a Cinzia Ostan di corrispondere ai liquidatori le somme mensili percepite a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;



6) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

7) dispone che i Liquidatori:

- pubblichino la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili, anche patrimoniali e reddituali, dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascrivano la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
- procedano, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272 comma 1 C.C.I.I.;
- procedano, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272 comma 2 C.C.I.I.;
- predispongano, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2 lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
- informino immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I..

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'O.C.C. e ai Liquidatori nominati.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023.

Il Giudice estensore

Dott. Alessandro Longobardi

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Giovanetti

